



Comune di Montescudo
Provincia di Rimini

I.U.C.-TARI

TRIBUTO SUI RIFIUTI

REGOLAMENTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/04/2014
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 28/07/2014

INDICE

CAPO I -NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

CAPO II- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Tributo provinciale
- Art. 20 - Piano Finanziario

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 21 – Utenze domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 – Utenze non domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 25 – Criteri per le riduzioni
- Art. 26 – Criteri per le esenzioni
- Art. 27 – Riduzioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche
- Art. 28 – Casi di esenzione

CAPO V -DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

- Art. 29 – Tributo giornaliero
- Art. 30 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 31 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione
- Art. 32 – Termini per il pagamento della tassa
- Art. 33 – Versamento della tassa
- Art. 34 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

- Art. 35 – Rimborsi e arrotondamenti
- Art. 36 – Importi minimi e altre disposizioni
- Art. 37 – Funzionario responsabile

CAPO VII – ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

- Art. 38 – Accertamenti
- Art. 39 – Sanzioni
- Art. 40 – Contenzioso
- Art. 41 – Trattamento dei dati personali

CAPO VIII-NORME TRANSITORIE

- Art. 42 -Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), introdotta dall'art. 1, commi 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. In particolare la I.U.C. è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dal richiamato art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto *"regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*.
2. Il regolamento di cui al comma 1, fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) - definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) - classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) - esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi della normativa richiamata nei precedenti articoli, il Comune di Montescudo è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 4

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte

di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva, (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una comunicazione al competente ufficio comunale. Le attività del presente comma sono considerate, a tutti gli effetti, utenze non domestiche.

5. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi delle tasse relative all'esercizio di competenza.

ART. 5

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 6

DEFINIZIONE DI LOCALI IMPONIBILI

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.

2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

ART. 7

LOCALI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

a) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo

durante il quale permangono queste condizioni e sia effettiva assenza di occupazione;

d) le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;

e) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del C.C., insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettate a tariffe le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;

f) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;

g) le superfici di solai e sottotetti collegati da scale, ascensori o montacarichi per la parte con altezza inferiore a ml 1,50;

h) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato (es chiese e sagrestie).

ART. 8

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti, le aree scoperte operative di pertinenza alle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

2. La superficie sottoposta a tassazione è calcolata considerando le aree operative di pertinenza del fabbricato, in cui si svolta l'attività di riferimento, utilizzando la medesima tariffa dell'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza.

ART. 9

AREE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 10

LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono escluse dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente. Al fine di dare detta dimostrazione ed ottenere l'agevolazione, i soggetti passivi devono presentare, entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta, la documentazione da cui si evince la tipologia e la quantità di rifiuti speciali avviati allo smaltimento.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
_lavanderie a secco, tintorie non industriali	_20_%
_laboratori fotografici, eliografie	_25_%
_autoriparatori, elettrauto, riparazioni elettrodomestici	_35%

_gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	_10_%
_laboratori di analisi	_15_%
_autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	_10_%
_pelletterie	_20%_
_Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e lucidatura mobili, orafi	_50_%
_metalmecchaniche, fabbri, lavorazioni acciaio, tornitori, autodemolitori	_15_%
_falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	_20_%
_tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	_20_%
_imbianchini e tinteggiatori	_20_%
_marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili	_30_%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del soggetto passivo che produce rifiuti speciali contestualmente a quelli urbani o di presentazione della necessaria documentazione a consuntivo, entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta, l'agevolazione non può essere concessa. In tal caso il competente ufficio provvederà al recupero della tassa dovuta.

5. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, è concessa una riduzione del tributo nella misura del 20% da applicarsi a preventivo, previa presentazione di apposita comunicazione. La verifica della riduzione da applicare verrà effettuata a seguito di istanza annuale, redatta su apposito modello, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta. La comunicazione, prodotta unitamente ad idonea documentazione che comprova l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati, deve indicare i soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico, a cui viene conferito il rifiuto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione il quantitativo dei suddetti rifiuti deve rappresentare almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

FRAZIONE RIFIUTO	VALORIZZAZIONE %
CARTA/CARTONE - VETRO -PLASTICA - MULTIMATERIALE - FERRO	10%
LEGNO - ORGANICO - POTATURE	100%

A tale dichiarazione si dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra

documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata, unitamente alle sanzioni di legge. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, il calcolo della riduzione è eseguito considerando come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) riferita alla categoria di utenza corrispondente. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa".

Art. 11

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 12

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. Ai sensi del comma 659 e 660, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la copertura dei predetti costi può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 13

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo sui rifiuti (TARI) è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare s'intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 15

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 16

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione della revisione del Catasto, così come confermato dalla Legge n. 147/2013, finalizzata all'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, la superficie da assoggettare alla tassa è pari a quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari già denunciate o accertate ai fini del precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la superficie imponibile è quella acquisita dal competente ufficio comunale.
3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
5. Per superficie calpestabile si intende la superficie misurata sul filo interno dei muri.
6. Per le aree scoperte soggetta a tassazione la superficie è misurata nella parte operativa, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
8. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 17

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree imponibili di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alla parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 18

TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 19

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

Art. 20

PIANO FINANZIARIO

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, deve approvare le tariffe determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/99, indicando anche i costi sostenuti dall'ente che, per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato del predetto decreto.
4. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze suddivise in due macro classi individuate dal decreto di cui al comma 1, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 21

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare è fissato nel numero di 2 (due).
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
5. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti all'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente

Art. 22

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 23

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 24

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, nonché le disposizioni dettate dal comma 652, al fine di attenuare l'impatto del passaggio di applicazione dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti in precedenza, all'adozione delle modalità di calcolo dettate dalla normativa in materia di TARI.
3. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/99 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 25 CRITERI PER LE RIDUZIONI

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze domestiche dimostrano di aver conferito a titolo di raccolta differenziata, determinata a consuntivo;
 - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

ART. 26 CRITERI PER LE ESENZIONI

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
2. Ulteriori criteri per le esclusioni sono mutuati dalle norme vigenti in materia di tassa sui rifiuti (TARI).

ART. 27 RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso il competente centro ambiente, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, in base agli importi specificati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA RIFIUTO	€/Kg
Vegetali (scarti di giardinaggio)	0,020
Inerti	0,010
Accumulatori al piombo	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (indumenti usati)	0,025
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche - RAEE non pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo clima, IT e consumer electronics)	0,050
Rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche - RAEE pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo clima, TV e monitor, sorgenti luminose)	0,070
Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,010

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

3. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a consuntivo a seguito di accertamento delle condizioni suddette e dell'effettiva raccolta avvenuta presso il centro ambiente gestita dall'affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

ART. 28 CASI DI ESENZIONE

1. In conformità con le disposizioni in materia di I.U.C., relativamente alla componente sui rifiuti (TARI), sono introdotte le seguenti esenzioni:

a. esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 7.250,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 14.500,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola) tenendo conto che l'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;

b. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati;

c. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

2. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.

3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.

4. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, previa presentazione dell'ISEE al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'esenzione.

5. Qualora dovessero cessare le condizioni che hanno portato al riconoscimento dell'esenzione, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente. Pertanto la tassa verrà applicata dal giorno successivo al decadere dei requisiti.

6. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO V

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA

ART. 29

TASSA GIORNALIERA

1. La TARI giornaliera è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

ART. 30

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 31 DICHIARAZIONE DI DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata, entro 60 giorni dall'evento, apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.
5. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.

ART. 32 TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 30 giugno dell'anno di competenza,
 - 2° rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza,
2. L'ammontare di ognuna delle due rate è pari al 50 % dell'intero importo dovuto.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 33 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è versata al Comune mediante bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello di delega di pagamento unificato, salvo diversa previsione della normativa di riferimento.
2. Contestualmente alla TARI viene versato il tributo provinciale.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. 504/92.

ART. 34 DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il funzionario responsabile può autorizzare dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, in caso di riscossione coattiva.

ART. 35
RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto od un versamento in misura superiore al dovuto.

2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

ART. 36
IMPORTI MINIMI E ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari a 5,00 euro.

2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

3. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma uno.

ART. 37
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 38

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Nell'ambito dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 39

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

ART. 40

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

ART. 41

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto dal D.Lgs. 196/2003.

CAPO IX NORME TRANSITORIE

ART. 42

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
 2. Per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente della I.U.C., si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, opportunamente integrate con gli elementi in esse contenuti, necessari per l'applicazione della nuova tassa. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste inviate agli utenti.
- 